

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 179

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

51° anno
8 luglio 2008

Sommario

I *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria*

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 643/2008 della Commissione, del 7 luglio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

Regolamento (CE) n. 644/2008 della Commissione, del 7 luglio 2008, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008 3

DIRETTIVE

★ **Direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi** 5

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

★ **Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee** 12

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

2008/555/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 26 giugno 2008, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in Croazia e Svizzera [notificata con il numero C(2008) 3020] ⁽¹⁾** 14



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 643/2008 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali

la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 8 luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 luglio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	39,1
	MK	28,3
	TR	101,7
	ZZ	56,4
0707 00 05	TR	83,4
	ZZ	83,4
0709 90 70	TR	94,4
	ZZ	94,4
0805 50 10	AR	114,4
	US	55,3
	ZA	100,2
	ZZ	90,0
0808 10 80	AR	114,6
	BR	96,2
	CL	105,1
	CN	69,1
	NZ	116,0
	US	88,2
	UY	80,8
	ZA	92,0
	ZZ	95,3
0808 20 50	AR	95,1
	CL	100,7
	CN	113,9
	NZ	142,3
	ZA	126,5
	ZZ	115,7
0809 10 00	TR	196,4
	US	284,0
	XS	130,8
	ZZ	203,7
0809 20 95	TR	359,1
	US	179,9
	ZZ	269,5
0809 30	TR	197,2
	ZZ	197,2
0809 40 05	IL	153,3
	ZZ	153,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 644/2008 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 2008****che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna

2007/2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2008 della Commissione ⁽⁴⁾.

(2) I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 per la campagna 2007/2008, sono modificati e figurano all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 8 luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° ottobre 2008.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1568/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 62).

⁽³⁾ GU L 253 del 28.9.2007, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 173 del 3.7.2008, pag. 14.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili dall'8 luglio 2008

(EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	23,17	4,71
1701 11 90 ⁽¹⁾	23,17	9,95
1701 12 10 ⁽¹⁾	23,17	4,52
1701 12 90 ⁽¹⁾	23,17	9,52
1701 91 00 ⁽²⁾	25,16	12,79
1701 99 10 ⁽²⁾	25,16	8,13
1701 99 90 ⁽²⁾	25,16	8,13
1702 90 95 ⁽³⁾	0,25	0,40

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2008/51/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2008

che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/477/CEE ⁽³⁾ costituisce una misura di accompagnamento del mercato interno. Essa stabilisce un equilibrio tra l'impegno a garantire una certa libertà di circolazione per alcune armi da fuoco nello spazio intracomunitario e la necessità di inquadrare tale libertà con determinate garanzie volte a tutelare la sicurezza pubblica e adeguate a tale tipo di prodotti.

(2) Conformemente alla decisione 2001/748/CE del Consiglio, del 16 ottobre 2001, relativa alla firma a nome della Comunità europea del protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata ⁽⁴⁾, la Commissione ha firmato, a nome della Comunità, il suddetto Protocollo (di seguito «il Protocollo») il 16 gennaio 2002.

⁽¹⁾ GU C 318 del 23.12.2006, pag. 83.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 aprile 2008.

⁽³⁾ GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51. Rettifica nella GU L 54 del 5.3.1993, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 280 del 24.10.2001, pag. 5.

(3) L'adesione della Comunità al Protocollo richiede la modifica di talune disposizioni della direttiva 91/477/CEE. È infatti importante garantire un'applicazione coerente, efficace e rapida degli impegni internazionali aventi incidenza su tale direttiva. È inoltre necessario cogliere l'opportunità della presente revisione per migliorare tale direttiva al fine di risolvere alcuni problemi, in particolare quelli identificati nel rapporto della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 15 dicembre 2000 sull'attuazione della direttiva 91/477/CEE.

(4) Da prove dei servizi informativi delle polizia risulta un aumento dell'uso di armi trasformate all'interno della Comunità. È pertanto essenziale che tali armi trasformabili siano integrate nella definizione di arma da fuoco di cui alla direttiva 91/477/CEE.

(5) Le armi da fuoco, le loro parti e munizioni, se importate da paesi terzi, sono soggette alla legislazione comunitaria e, di conseguenza, alle prescrizioni della direttiva 91/477/CEE.

(6) In tale ottica dovrebbero essere definite le nozioni di fabbricazione e traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e munizioni, nonché la nozione di tracciabilità, ai fini della direttiva 91/477/CEE.

(7) Il Protocollo prescrive inoltre l'obbligo di marcatura delle armi alla fabbricazione e in occasione di trasferimenti da scorte governative per essere destinate a titolo permanente all'uso civile, mentre la direttiva 91/477/CEE allude solo in modo indiretto all'obbligo di marcatura. Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi, è necessario usare codici alfanumerici e includere nella marcatura l'anno di fabbricazione dell'arma (qualora non faccia parte del numero di serie). La Convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, del 1° luglio 1969, dovrebbe, quanto più possibile, essere usata come riferimento per il sistema di marcatura in tutta la Comunità.

- (8) Inoltre, mentre il Protocollo prevede che il periodo obbligatorio di conservazione dei registri contenenti informazioni sulle armi debba essere esteso ad almeno dieci anni, è necessario, in considerazione della pericolosità e della durezza delle armi, estendere tale periodo fino ad un minimo di vent'anni ai fini di un'adeguata tracciabilità delle armi da fuoco. È altresì necessario che gli Stati membri tengano un archivio computerizzato, centralizzato o decentrato, che garantisca l'accesso delle autorità autorizzate all'archivio in cui sono contenute le informazioni necessarie in relazione ad ogni arma da fuoco. L'accesso delle autorità di polizia e giudiziarie, nonché di altre autorità autorizzate, alle informazioni contenute in tale archivio è subordinato al rispetto dell'articolo 8 della Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
- (9) Inoltre le attività di intermediazione di cui all'articolo 15 del Protocollo dovrebbero essere definite ai fini della direttiva 91/477/CEE.
- (10) In taluni casi gravi, l'osservanza degli articoli 5 e 6 del Protocollo esige l'applicazione di sanzioni penali e la confisca delle armi.
- (11) Per quanto riguarda la disattivazione delle armi da fuoco, il punto III, lettera a), dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE effettua un semplice rinvio alle legislazioni nazionali. Il Protocollo enuncia principi generali di disattivazione delle armi più espliciti. L'allegato I alla direttiva 91/477/CEE dovrebbe essere quindi adeguato.
- (12) Data la sua particolare natura, è necessario che l'attività di armaiolo sia soggetta ad un controllo rigoroso da parte degli Stati membri, in particolare per verificare l'integrità e le competenze professionali degli armaioli.
- (13) L'acquisto di armi da fuoco da parte di privati per il tramite di tecniche di comunicazione a distanza, ad esempio attraverso Internet, dovrebbe, se autorizzato, essere sottoposto alle disposizioni della direttiva 91/477/CEE e, in linea di principio, l'acquisto di armi da fuoco da parte di persone in precedenza condannate con sentenza passata in giudicato per taluni reati gravi dovrebbe essere vietato.
- (14) La carta europea d'arma da fuoco funziona nel complesso in modo soddisfacente e dovrebbe essere considerata il principale documento di cui necessitano i cacciatori e i tiratori per la detenzione di un'arma da fuoco durante un viaggio verso un altro Stato membro. Gli Stati membri non dovrebbero subordinare l'accettazione di una carta europea d'arma da fuoco al pagamento di tasse o diritti.
- (15) Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi da fuoco e di combattere efficacemente la fabbricazione ed il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e munizioni, è necessario migliorare lo scambio di informazioni tra Stati membri.
- (16) Il trattamento delle informazioni è soggetto all'osservanza della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽¹⁾, e non pregiudica il livello di protezione delle persone riguardo al trattamento dei dati personali in base al diritto comunitario e nazionale e, in particolare, non modifica gli obblighi e i diritti di cui alla direttiva 95/46/CE.
- (17) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 91/477/CEE dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽²⁾.
- (18) Numerosi Stati membri hanno semplificato la classificazione delle armi da fuoco, passando da quattro categorie a due categorie: armi da fuoco proibite e armi da fuoco soggette ad autorizzazione. Gli Stati membri dovrebbero uniformarsi a tale classificazione semplificata, sebbene gli Stati membri che applicano un'ulteriore suddivisione in più categorie possano, in forza del principio di sussidiarietà, mantenere i sistemi di classificazione in vigore.
- (19) È opportuno che le autorizzazioni di acquisizione e detenzione di un'arma da fuoco siano, quanto più possibile, oggetto di un unico procedimento amministrativo.
- (20) L'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 91/477/CEE esclude dall'ambito di applicazione di tale direttiva in particolare l'acquisizione e la detenzione, conformemente alla legislazione nazionale, di armi e di munizioni da parte dei collezionisti e degli organismi a carattere culturale e storico in materia di armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel quale sono stabiliti.
- (21) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»⁽³⁾, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(1) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(3) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(22) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/477/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 91/477/CEE

La direttiva 91/477/CEE è modificata come segue:

1) l'articolo 1 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della presente direttiva, si intende per "arma da fuoco" qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III dell'allegato I. Le armi da fuoco sono classificate al punto II dell'allegato I.

Ai fini della presente direttiva, un oggetto è considerato idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente se:

- ha l'aspetto di un'arma da fuoco e,
- come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformata.»;

b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis. Ai fini della presente direttiva, si intende per "parte" qualsiasi elemento o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco.

1 ter. Ai fini della presente direttiva, si intendono per "parte essenziale" il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a fare parte.

1 quater. Ai fini della presente direttiva, si intende per "munizione" l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da

sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco, a condizione che tali componenti siano essi stessi soggetti ad autorizzazione nello Stato membro interessato.

1 quinquies. Ai fini della presente direttiva, si intende per "tracciabilità" il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e munizioni, dal fabbricante all'acquirente, con l'intento di assistere le autorità degli Stati membri a individuare, indagare e analizzare la fabbricazione e il traffico illeciti.

1 sexies. Ai fini della presente direttiva, si intende per "intermediario" qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nell'acquisto, nella vendita o nell'organizzazione del trasferimento delle armi.»;

c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della presente direttiva, si intende per "armaiolo" qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nella locazione, nella riparazione o nella trasformazione di armi da fuoco, parti e munizioni.»;

d) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2 bis. Ai fini della presente direttiva si intende per "fabbricazione illecita" la fabbricazione o l'assemblaggio di armi da fuoco, di loro parti e munizioni:

- i) a partire da parti essenziali di tali armi da fuoco oggetto di traffico illecito;
- ii) senza autorizzazione rilasciata in conformità dell'articolo 4 da un'autorità competente dello Stato membro in cui viene effettuata la fabbricazione o l'assemblaggio; o
- iii) senza marcatura, al momento della fabbricazione, delle armi da fuoco assemblate in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1.

2 ter. Ai fini della presente direttiva si intende per "traffico illecito" l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, loro parti o munizioni a partire dal territorio di uno Stato membro o attraverso quest'ultimo verso il territorio di un altro Stato membro se uno degli Stati membri coinvolti non lo autorizza in conformità delle disposizioni della presente direttiva o se le armi da fuoco assemblate non sono provviste di marcatura in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1.»;

e) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La “carta europea d’arma da fuoco” è un documento rilasciato dalle autorità di uno Stato membro, su richiesta, a un soggetto che è legittimo detentore e utilizzatore di un’arma da fuoco. È valida per un periodo massimo di cinque anni, che può essere prorogato, e contiene le indicazioni previste nell’allegato II. La carta europea d’arma da fuoco è personale e vi figurano l’arma o le armi da fuoco detenute e utilizzate dal titolare della carta. Chi utilizza l’arma deve esserne sempre in possesso ed eventuali cambiamenti di detenzione o delle caratteristiche dell’arma da fuoco, così come lo smarrimento o il furto dell’arma stessa, sono annotati sulla carta.»;

2) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. Gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o le loro parti immesse sul mercato siano state provviste di marcatura e registrate in conformità della presente direttiva ovvero siano state disattivate.

2. Al fine di identificare e rintracciare ogni arma da fuoco assemblata, gli Stati membri, al momento della fabbricazione delle armi da fuoco:

a) esigono una marcatura unica che comprenda il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l’anno di fabbricazione (qualora non costituisca parte del numero di serie). Questo non pregiudica l’apposizione del marchio del produttore. A tal fine, gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni della Convenzione del 1° luglio 1969 sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili; oppure

b) mantengono qualsiasi altro tipo di marcatura unico e facile da applicare, con un codice numerico o alfanumerico, tale da consentire a tutti gli Stati membri di identificare agevolmente il paese di fabbricazione.

La marcatura è apposta su una parte essenziale dell’arma da fuoco la cui distruzione renderebbe l’arma inutilizzabile.

Gli Stati membri provvedono affinché su ogni unità elementare di imballaggio di munizioni complete sia apposta la marcatura in modo che risultino il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il calibro e il tipo di munizione. A tal fine, gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni della Convenzione del 1° luglio 1969 sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili.

Inoltre gli Stati membri si adoperano affinché nei trasferimenti di armi da fuoco dalle scorte governative verso usi permanentemente civili le armi in questione siano provviste dell’opportuna marcatura unica, che consente agli Stati di identificare facilmente il paese di trasferimento.

3. Gli Stati membri prescrivono che l’esercizio dell’attività di armaiolo sul proprio territorio sia subordinato al rilascio di un’autorizzazione, che si basa almeno sulla verifica dell’integrità privata e professionale e delle competenze dell’armaiolo. Se si tratta di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona che dirige l’impresa.

4. Entro il 31 dicembre 2014 gli Stati membri garantiscono l’istituzione e la tenuta di un archivio computerizzato, centralizzato o decentrato, che garantisca alle autorità autorizzate l’accesso all’archivio in cui è registrata ogni arma da fuoco oggetto della presente direttiva. Tale archivio registra e conserva per non meno di venti anni, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro ed il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell’acquirente o del detentore dell’arma da fuoco.

Durante il loro periodo di attività, gli armaioli sono tenuti a conservare un registro nel quale vengono iscritte tutte le armi da fuoco oggetto della presente direttiva, in entrata o in uscita, con i dati che ne consentono l’identificazione e la tracciabilità, in particolare il tipo, la marca, il modello, il calibro ed il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell’acquirente. Al momento della cessazione dell’attività, gli armaioli consegnano il registro all’autorità nazionale competente per l’archivio di cui al comma 1.

5. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le armi da fuoco possano essere collegate ai loro proprietari in qualsiasi momento. Tuttavia, per quanto riguarda le armi da fuoco della categoria D, gli Stati membri istituiscono, a partire dal 28 luglio 2010, adeguate misure di tracciabilità, comprese, a partire dal 31 dicembre 2014, misure che permettano in qualsiasi momento il collegamento ai proprietari delle armi da fuoco immesse sul mercato dopo il 28 luglio 2010.»;

3) sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 4 bis

Fatto salvo l’articolo 3, gli Stati membri consentono l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco solo alle persone in possesso della licenza o, per quanto riguarda le categorie C o D, che siano specificamente autorizzate ai sensi della legislazione nazionale.»;

«Articolo 4 ter

Gli Stati membri esaminano la possibilità di istituire un sistema volto a regolamentare le attività degli intermediari. Tale sistema potrebbe comprendere una o più misure quali:

- a) l'obbligo di registrazione per gli intermediari che operano sul loro territorio;
- b) l'obbligo di detenere una licenza o un'autorizzazione per l'attività di intermediazione.»;

4) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri permettono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco soltanto a persone che abbiano un motivo valido e che:

- a) abbiano almeno 18 anni, tranne che per l'acquisizione, con mezzi diversi dall'acquisto, e la detenzione di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché i minori di 18 anni abbiano l'autorizzazione parentale oppure siano sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia in corso di validità, oppure facciano parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato;
- b) non possano verosimilmente costituire un pericolo per sé stesse, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza. La condanna per un reato doloso violento è considerata indicativa di un tale pericolo.

Gli Stati membri possono revocare l'autorizzazione per la detenzione di un'arma se non è più soddisfatta una delle condizioni che ne hanno legittimato il rilascio.

Gli Stati membri possono vietare a persone residenti nel loro territorio la detenzione di un'arma acquisita in un altro Stato membro soltanto se l'acquisizione della stessa arma è vietata nel loro territorio.»;

5) all'articolo 6 è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri garantiscono che, salvo per gli armaioli, l'acquisizione di armi da fuoco, di loro parti e munizioni tramite mezzi di comunicazione a distanza, quali definiti all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento euro-

peo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (*), sia soggetta, se autorizzata, ad un rigoroso controllo.

(*) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).»;

6) all'articolo 7 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«4. Gli Stati membri possono prevedere di concedere alle persone che possiedono i requisiti per la concessione di un'autorizzazione per un'arma da fuoco una licenza pluriennale per l'acquisizione e la detenzione di tutte le armi da fuoco soggette ad autorizzazione, fermi restando:

- a) l'obbligo di comunicare alle autorità competenti eventuali trasferimenti;
- b) la verifica periodica che tali persone continuino a possedere i requisiti prescritti; e
- c) i limiti massimi di detenzione previsti dalla legislazione nazionale.

5. Gli Stati membri adottano norme per assicurare che coloro che sono in possesso di autorizzazione per la detenzione di armi da fuoco della categoria B ai sensi della legislazione nazionale al 28 luglio 2008 non debbano richiedere una licenza o un permesso per le armi da fuoco delle categorie C o D da essi detenute, a causa dell'entrata in vigore della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 (*). Tuttavia, qualsiasi successivo trasferimento di armi da fuoco delle categorie C o D è soggetto all'ottenimento o al possesso di una licenza da parte del cessionario o ad una specifica autorizzazione per la loro detenzione in conformità della legislazione nazionale.

(*) GU L 179 dell'8.7.2008, pag. 5.»;

7) all'articolo 11, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Prima della data del trasferimento, gli armaioli comunicano alle autorità dello Stato membro a partire dal quale il trasferimento sarà effettuato tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma. Tali autorità effettuano ispezioni, se necessario sul posto, al fine di verificare la corrispondenza fra le informazioni comunicate dagli armaioli e le caratteristiche effettive del trasferimento. Le informazioni sono comunicate dagli armaioli entro un termine che conceda tempo sufficiente.»;

8) all'articolo 12, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al paragrafo 1, i cacciatori, per le categorie C e D, e i tiratori sportivi, per le categorie B, C e D, possono detenere senza autorizzazione preventiva una o più armi da fuoco durante un viaggio effettuato attraverso due o più Stati membri per praticare le loro attività, purché siano in possesso di una carta europea d'arma da fuoco su cui figurino l'indicazione di detta arma o dette armi e purché siano in grado di motivare il loro viaggio, in particolare presentando un invito o un'altra prova delle loro attività di caccia o di tiro sportivo nello Stato membro di destinazione.

Gli Stati membri non possono subordinare l'accettazione di una carta europea d'arma da fuoco al pagamento di tasse o diritti.»;

9) all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini di un'efficace applicazione della presente direttiva, gli Stati membri si scambiano regolarmente informazioni. A tal fine, la Commissione istituisce, al più tardi entro il 28 luglio 2009, un gruppo di contatto per lo scambio di informazioni ai fini dell'applicazione del presente articolo. Gli Stati membri indicano agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità nazionali incaricate di trasmettere e ricevere informazioni nonché di assolvere gli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 4.»;

10) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 13 bis

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).»;

11) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva ed adottano ogni misura necessaria per assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.»;

12) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Entro il 28 luglio 2015, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla situazione risultante dall'applicazione della presente direttiva, presentando eventualmente delle proposte.

Entro il 28 luglio 2012, la Commissione effettua uno studio e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui possibili vantaggi e svantaggi di una riduzione a due categorie di armi da fuoco (proibite o autorizzate) in vista di un miglioramento del funzionamento del mercato per i prodotti in questione, attraverso un'eventuale semplificazione.

Entro il 28 luglio 2010, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio con le conclusioni di uno studio sulla questione della commercializzazione delle armi copiate per determinare se l'inserimento di tali prodotti nell'ambito di applicazione della presente direttiva sia possibile e auspicabile.»;

13) l'allegato I è modificato come segue:

a) al punto I, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— qualsiasi arma da fuoco secondo la definizione di cui all'articolo 1 della direttiva.»;

b) il punto III è modificato come segue:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) sono stati resi definitivamente inutilizzabili mediante una disattivazione tale da rendere tutte le parti essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione.»;

ii) dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Gli Stati membri adottano disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un'autorità competente, delle misure di disattivazione di cui alla lettera a), al fine di garantire che le modifiche apportate all'arma da fuoco la rendano irreversibilmente inutilizzabile. Gli Stati membri, nel quadro della suddetta verifica, prevedono il rilascio di un certificato o di un documento attestante la disattivazione dell'arma da fuoco o l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2, della direttiva, pubblica orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione, al fine di garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili.»

Articolo 2

Attuazione

1. Gli Stati membri, entro il 28 luglio 2010 mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate

di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 21 maggio 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 224, quinto comma;

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 140, quinto comma;

visto l'articolo 63 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia;

visto l'accordo della Corte di giustizia;

vista l'approvazione del Consiglio data il 14 maggio 2008;

considerando che occorre modificare talune disposizioni del regolamento di procedura, da un lato, per tener conto del ruolo del Parlamento europeo nell'ambito della procedura legislativa e, dall'altro, per adeguarle alle esigenze di un'efficace organizzazione dell'attività giurisdizionale;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, è necessario un adeguamento per consentire al Tribunale di pronunciarsi in modo più efficace nelle cause in materia di proprietà intellettuale;

HA ADOTTATO LE SEGUENTI MODIFICHE DEL PROPRIO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 2 maggio 1991 (GU L 136 del 30 maggio 1991, pag. 1), modificato il 15 settembre 1994 (GU L 249 del 24 settembre 1994, pag. 17), il 17 febbraio 1995 (GU L 44 del 28 febbraio 1995, pag. 64), il 6 luglio 1995 (GU L 172 del 22 luglio 1995, pag. 3), il 12 marzo 1997 (GU L 103 del 19 aprile 1997, pag. 6, con rettifica nella GU L 351 del 23 dicembre 1997, pag. 72), il 17 maggio 1999 (GU L 135 del 29

maggio 1999, pag. 92), il 6 dicembre 2000 (GU L 322 del 19 dicembre 2000, pag. 4), il 21 maggio 2003 (GU L 147 del 14 giugno 2003, pag. 22), il 19 aprile 2004 (GU L 132 del 29 aprile 2004, pag. 3), il 21 aprile 2004 (GU L 127 del 29 aprile 2004, pag. 108), il 12 ottobre 2005 (GU L 298 del 15 novembre 2005, pag. 1) e il 18 dicembre 2006 (GU L 386 del 29 dicembre 2006, pag. 45), è modificato come segue:

1) All'articolo 24, paragrafo 7, è aggiunta una nuova frase:

«Copia del ricorso e del controricorso è del pari trasmessa al Parlamento europeo per consentirgli di accertare se l'inapplicabilità di un atto adottato congiuntamente da esso e dal Consiglio sia invocata ai sensi dell'articolo 241 del Trattato CE.».

2) All'articolo 51, paragrafo 1, primo comma, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:

«La decisione di rimessione di una causa dinanzi a un collegio giudicante più ampio è adottata dal Tribunale in seduta plenaria, sentito l'avvocato generale.».

3) All'articolo 77, lettera c), si deve sostituire «,» con «;» e aggiungere una lettera d) formulata come segue:

«d) in altri casi particolari, qualora lo richieda la buona amministrazione della giustizia.».

4) All'articolo 100, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di procedura, i termini «ad eccezione delle sentenze e delle ordinanze del Tribunale» sono sostituiti da «ivi comprese le sentenze e le ordinanze del Tribunale»; dopo il primo comma è aggiunto un nuovo comma, formulato come segue: «Le sentenze e le ordinanze notificate ai sensi dell'articolo 55 dello statuto della Corte di giustizia agli Stati membri e alle istituzioni che non erano parti della controversia sono trasmesse a questi ultimi mediante telecopione o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione.»; infine, al comma successivo, i termini «della natura o» sono soppressi.

- 5) Un nuovo articolo 135 bis è inserito tra l'articolo 135 e l'articolo 136:

«*Articolo 135 bis*

Dopo la presentazione delle memorie contemplate dall'articolo 135, paragrafo 1, ed eventualmente dall'articolo 135, paragrafi 2 e 3, il Tribunale può decidere, su relazione del giudice relatore, sentiti l'avvocato generale e le parti, di statuire sul ricorso senza trattazione orale, a meno che una delle parti presenti una domanda indicando i motivi per i quali chiede di essere sentita. Tale domanda deve essere presentata entro il termine di un mese a decorrere dalla notifica alla parte medesima della chiusura della fase scritta del procedimento. Tale termine può essere prorogato dal presidente.».

Articolo 2

Le presenti modifiche del regolamento di procedura, autentiche nelle lingue indicate all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 giugno 2008.

Il cancelliere

E. COULON

Il presidente

M. JAEGER

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2008

recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in Croazia e Svizzera

[notificata con il numero C(2008) 3020]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/555/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafi 1 e 6,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2006/696/CE della Commissione, del 28 agosto 2006, che istituisce un elenco di paesi terzi da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame, uova da cova, pulcini di un giorno, carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici, definisce le condizioni di certificazione veterinaria applicabili e modifica le decisioni 93/342/CEE, 2000/585/CE e 2003/812/CE ⁽³⁾ detta le condizioni di

certificazione veterinaria per l'importazione e il transito nella Comunità di pollame e alcuni prodotti a base di pollame. Per un'esigenza di chiarezza e coerenza della normativa comunitaria, è opportuno, ai fini della presente decisione, tener conto delle definizioni di pollame e uova da cova cui a tale decisione.

(2) Il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione, del 23 marzo 2007, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena ⁽⁴⁾ definisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili dai paesi terzi e loro parti. Per un'esigenza di chiarezza e coerenza della normativa comunitaria, è opportuno, ai fini della presente decisione, tener conto della definizione di volatili di cui a tale regolamento.

(3) La decisione 2006/265/CE della Commissione, del 31 marzo 2006, recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Svizzera ⁽⁵⁾ e la decisione 2006/533/CE della Commissione, del 28 luglio 2006, concernente talune misure di protezione temporanee in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Croazia ⁽⁶⁾ sono state adottate dopo che era stata rilevata l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici di entrambi i paesi terzi. Tali decisioni obbligano gli Stati membri a

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

⁽²⁾ GU L 24 del 31.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

⁽³⁾ GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1237/2007 (GU L 280 del 24.10.2007, pag. 5).

⁽⁴⁾ GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 311/2008 (GU L 93 del 4.4.2008, pag. 3).

⁽⁵⁾ GU L 95 del 4.4.2006, pag. 9. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/892/CE (GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 99).

⁽⁶⁾ GU L 212 del 2.8.2006, pag. 19. Decisione modificata dalla decisione 2006/892/CE.

sospendere le importazioni di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d'allevamento e alcuni altri volatili vivi, compresi i volatili da compagnia, di uova da cova di tali specie e di alcuni prodotti derivati dai volatili provenienti da alcune zone della Croazia e della Svizzera.

- (4) La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e che abroga la decisione 2006/135/CE ⁽¹⁾, stabilisce alcune misure restrittive e di biosicurezza al fine di prevenire la diffusione di tale malattia, compresa l'istituzione di aree A e B non appena sia sospettata o confermata la presenza di un focolaio della malattia nel pollame.
- (5) La decisione 2006/563/CE della Commissione, dell'11 agosto 2006, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici nella Comunità e che abroga la decisione 2006/115/CE ⁽²⁾ definisce alcune misure di protezione per impedire il diffondersi della malattia dagli uccelli selvatici al pollame e prevede, sulla base della valutazione del rischio, l'istituzione di zone di controllo e di monitoraggio che tengano conto di fattori epidemiologici, geografici ed ecologici in seguito a un caso sospetto o confermato della malattia negli uccelli selvatici.
- (6) La Croazia ha comunicato alla Commissione che le autorità competenti di tale paese terzo applicano misure di protezione equivalenti a quelle applicate dalle autorità competenti degli Stati membri, come stabilito dalla decisione 2006/563/CE della Commissione, quando l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 è sospettata o confermata negli uccelli selvatici, e che informerà immediatamente la Commissione di ogni futuro cambiamento della situazione zoonosanitaria nel paese, e in particolare dei risultati positivi quanto alla presenza della malattia negli uccelli selvatici.
- (7) La Svizzera ha comunicato alla Commissione che le autorità competenti di tale paese terzo applicano misure di protezione equivalenti a quelle applicate dalle autorità competenti degli Stati membri, come stabilito dalle decisioni 2006/415/CE e 2006/563/CE, quando l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 è sospettata o confermata nel pollame o negli uccelli selvatici, e che informerà immediatamente la Commissione di ogni futuro cambiamento della situazione zoonosanitaria nel paese, e in particolare dei focolai e dei risultati positivi quanto alla presenza della malattia nel pollame o negli

uccelli selvatici. Occorre anche tener conto dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli ⁽³⁾.

- (8) La Commissione informerà immediatamente gli Stati membri e trasmetterà loro qualsiasi informazione ricevuta dalla autorità competenti della Croazia e della Svizzera.
- (9) Le decisioni 2006/265/CE e 2006/533/CE sono scadute il 30 giugno 2007.
- (10) Alla luce dell'attuale situazione epidemiologica per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nella Comunità e nei paesi terzi, e in considerazione delle garanzie ricevute dalla Croazia, è opportuno che, nel caso si rilevi la malattia in un uccello selvatico sul territorio della Croazia, le misure di protezione comunitarie riguardanti quel paese si applichino soltanto alle parti della Croazia per le quali l'autorità competente di quel paese applica misure di protezione equivalenti a quelle di cui alla decisione 2006/563/CE.
- (11) Alla luce delle garanzie ricevute dalla Svizzera è opportuno che, nel caso si rilevi l'influenza aviaria del sottotipo H5N1 in un uccello selvatico o un focolaio di tale malattia nel pollame presente sul territorio della Svizzera, le misure di protezione riguardanti quel paese si applichino solo alle parti della Svizzera per le quali l'autorità competente di quel paese applica misure di protezione equivalenti a quelle di cui alle decisioni 2006/415/CE e 2006/563/CE.
- (12) La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE ⁽⁴⁾ stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, e definisce i trattamenti considerati efficaci ai fini dell'inattivazione dei rispettivi agenti patogeni. Per prevenire il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti, occorre applicare un trattamento idoneo in funzione della situazione sanitaria del paese di origine e della specie da cui i prodotti sono ottenuti. È quindi opportuno concedere una deroga dalla disposizione che sospende le importazioni di prodotti a base di carne di selvaggina da penna selvatica originaria della Croazia e della Svizzera, purché i prodotti siano stati trattati a una temperatura di almeno 70 °C in tutte le loro parti.

⁽¹⁾ GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/70/CE (GU L 18 del 23.1.2008, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 222 del 15.8.2006, pag. 11. Decisione modificata dalla decisione 2007/119/CE (GU L 51 del 20.2.2007, pag. 22).

⁽³⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

⁽⁴⁾ GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.

(13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sospendono le importazioni e l'introduzione dei seguenti prodotti nella Comunità dalla parte del territorio della Croazia indicata al paragrafo 2, lettera a), e dalla parte del territorio della Svizzera indicata al paragrafo 2, lettera b):

- a) il pollame quale definito all'articolo 2, lettera a), della decisione 2006/696/CE;
- b) le uova da cova quali definite all'articolo 2, lettera b), della decisione 2006/696/CE;
- c) i volatili quali definiti all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 318/2007 e le loro uova da cova;
- d) le carni, le carni macinate, i preparati a base di carne, le carni separate meccanicamente di selvaggina da penna selvatica;
- e) i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica;
- f) gli alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di selvaggina da penna selvatica;
- g) i trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli.

2. La sospensione di cui al paragrafo 1 si applica alle importazioni o all'introduzione nella Comunità:

a) per quanto riguarda la Croazia, da tutte le aree del suo territorio alle quali le competenti autorità di quel paese applicano formalmente misure di protezione equivalenti a quelle fissate dalla decisione 2006/563/CE;

b) per quanto riguarda la Svizzera, da tutte le aree del suo territorio alle quali le competenti autorità di quel paese applicano formalmente misure di protezione equivalenti a quelle fissate dalle decisioni 2006/415/CE e 2006/563/CE.

3. In deroga al paragrafo 1, lettera e), gli Stati membri autorizzano l'importazione e l'introduzione nella Comunità di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui ai punti B, C o D della parte 4 dell'allegato II della decisione 2007/777/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2009.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione